



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.6024 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2015 , udienza di discussione del 29/05/2017 , vertente

TRA

...omissis..., nato\ a a ...omissis... il ...omissis..., elettivamente domiciliato\ a in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. BIONDI EMANUELE e Biondi Pasquale che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI BENEVENTO elettivamente domiciliato in Benevento presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - via Foschini unitamente alla Dott.ssa Avate Giuseppina che lo rappresenta e difende giusta delega

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA elettivamente domiciliato in VIA E. GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO - MIUR UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA e MIUR - USP PER LA CAMPANIA UFFICIO XIII - AMBITO TERRITORIALE DI BENEVENTO elettivamente domiciliato in VIA E. GRAMAZIO 2/3 BENEVENTO unitamente a ROMANO VINCENZO che lo rappresenta e difende giusta delega

Resistente

CONCLUSIONI All'odierna udienza le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che qui si intenda integralmente riportato e trascritto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 16.11.2015, ...omissis... esponeva di essere docente di ruolo, vincitrice di concorso, transitata dalla scuola materna (aa.ss. 1983/1984 e 1984/1985



decorrenza giuridica 01.09.1983, economica 27.09.1983) alla scuola elementare (aa.ss. 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 decorrenza giuridica 10.09.1985, decorrenza economica 25.09.1985) e dalla elementare alla scuola secondaria di II grado (aa.ss. dal 1988/1989 all'attualità, decorrenza giuridica ed economica 01.09.1988); che, pertanto, venivano operate due distinte ricostruzioni di carriera, la prima si concludeva con il D.P. n.202889 del 05.07.1991 che le riconosceva un'anzianità nel ruolo di provenienza (scuola materna) di anni 2 e giorni 9, la seconda con un provvedimento provvisorio (comunicato con prot.2450 del 16.02.1990) che riconosceva complessivi anni 5 di servizio pre-ruolo, comprensivi anche del ruolo scuola materna; che, dopo quasi 25 anni, il MIUR decretava in via definitiva con D.P. n.664 e 666 dell'11.12.2014, 667/12.12.2014 dell'URS Campania – USP Benevento e D.P. n.674 del 16.12.2014, negando il riconoscimento della scuola materna ai fini della ricostruzione di carriera, con riconoscimento di anni 22 di servizio pre-ruolo, accertando un'indebita erogazione di €10.379,88 per il periodo 01.09.1995/31.12.2014; che i decreti emessi nel 2014 erano illegittimi tenuto conto che venivano emessi a ben 25 di distanza dal provvedimento provvisorio, in contrasto con il D.M. 06.04.1995 n.190 che imponeva la definizione delle pratiche di ricostruzione entro il termine di gg.480 ed in violazione del legittimo affidamento della destinataria; che, in ogni caso, era illegittimo il mancato riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna; che, in tutti i casi, non sussisteva credito erariale perché prescritto posto che solo in data 24.06.2015 il MEF inviava la comunicazione relativa all'indebitato; che comunque l'indebitato andava calcolato sulle somme nette e non sul lordo.

Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi preliminarmente l'illegittimità dei decreti 2014 perché emessi oltre il termine di gg.480 ed in violazione dell'affidamento e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuto il credito erariale condannando il MEF alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute; nel merito accertarsi e dichiararsi l'illegittimità dei decreti 2014 e, previa disapplicazione, accertare il diritto al computo dell'anzianità maturata nella scuola dell'infanzia e, per l'effetto, accertarsi e dichiararsi non dovuto il credito erariale condannando il MEF alla restituzione di tutte le somme indebitamente trattenute; in ulteriore subordine accertare e dichiarare la parziale prescrizione decennale, ricalcolando le somme spettanti al MEF al lordo delle ritenute condannando il MEF alla restituzione di tutte le somme indebitamente



trattenute, il tutto maggiorato di interessi legali, con condanna alle spese con distrazione.

Preliminarmente e con riferimento all'eccezione relativa al decorso di 25 anni tra l'emissione del provvedimento provvisorio di ricostruzione in carriera e quello definitivo, giova riportare il testo del D.M. n.190`1995 che all'art.1 comma 2 dispone: "2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241". Tale termine, per le ipotesi di ricostruzione di carriera, viene indicato dalla Tabella A in gg.480. In ordine alla natura di detto termine, il Consiglio di Stato, da ultimo con sentenza 02.02.2015 n.468, ha ben chiarito come in ipotesi di mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell'Amministrazione entro il termine previsto per la fine del procedimento non si verifica, in difetto di espressa previsione, la decadenza del potere. Difatti, in assenza di una specifica disposizione che espressamente preveda il termine come perentorio, il termine stesso deve intendersi come meramente sollecitatorio o ordinatorio; il suo superamento non determina, perciò, l'illegittimità dell'atto, ma una semplice irregolarità non viziante, poiché non esaurisce il potere dell'Amministrazione di provvedere.

Pertanto, posta la natura non perentoria del termine di cui al D.M. n.190/1995, non può ravvisarsi motivo di illegittimità nei decreti 2014 di ricostruzione carriera sol perché emessi a distanza di anni dal provvedimento provvisorio. Né tale illegittimità può farsi discendere dal legittimo affidamento/buona fede della ricorrente.

La buona fede/.affidamento appaiono rilevanti solo ad altri fini. Difatti ove un provvedimento venga emesso con colpevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla norma, sia pure non perentori, la riscossione in buona fede, giustificata dal decorso di un lungo periodo di tempo tale da indurre nel percipiente la ragionevole convinzione che tali somme risultassero effettivamente dovute, ed il suo legittimo affidamento, può comportare l'effetto di rendere irripetibili le maggiori somme erogate.



Tralasciando, però, al momento tale profilo, occorre valutare il secondo motivo d'illegittimità dei decreti 2014 sollevato dalla ricorrente ovvero l'infondatezza dell'esclusione del servizio prestato nella scuola materna nella ricostruzione di carriera.

Sul punto la disposizione del D.L. n. 370 del 1970, art. 1, comma 3, che riconosceva per gli insegnanti di scuola statale di istruzione secondaria il servizio pregresso come servizio di ruolo, è stata interpretata come riferita esclusivamente al servizio prestato presso le scuole elementari e non già materne, e ciò in quanto, in qualità di norma di natura speciale, non risultava suscettibile di interpretazione estensiva.

IN realtà, l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 della Corte Costituzionale intervenuta sul punto, pur ritenendo conforme ai parametri costituzionali invocati l'interpretazione letterale e restrittiva delle norme di cui al D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, non ha, tuttavia, escluso la possibilità di una loro interpretazione estensiva. In materia sono intervenute le decisioni del Consiglio di Stato n. 6861/200 e n. 5693/03 che, in ragione dell'osmosi realizzatasi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, per effetto delle norme intervenute successivamente all'invocato D.L. n. 370 del 1970, vale a dire il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 77 e 83, la L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 1, e il T.U. n. 287 del 1994, art. 472, consentono di computare per intero l'anzianità pregressa.

Infatti, con l'ultima sentenza n. 5693 del 17 giugno 2003 (la quale richiama, a sua volta, la precedente pronunzia n. 4512 del 27 agosto 2001), il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare quanto segue: -Dapprima il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore (art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83). Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (passaggio da un



ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).

Ciò posto, sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati ovvero la mobilità orizzontale tra ruoli superiori (come si evince dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)") (art. 57, comma 1); la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore ("I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1); la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore ("Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2).

Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.

Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez. 6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712).

Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto della L. n. 312 del 1980, art. 57, e D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861).



E' vero che la L. n. 312 del 1980, art. 57, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.

Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della L. n. 312 del 1980, art. 57, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici e ed economici.

Dunque, se in passato il D.L. n. 370 del 1970, artt. 1 e 2, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la L. n. 312 del 1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. E ciò limitatamente al solo servizio di ruolo non anche quello prestato quale docente non di ruolo (C. Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4512; C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536).

Sul punto si è di recente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n.2037 del 29.01.2013, ha interamente recepito gli orientamenti già espressi dal Consiglio di Stato, come innanzi riportati, riconoscendo il diritto degli insegnanti transitati in ruoli superiori al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, dell'anzianità maturata anche nei ruoli della scuola materna.

*Alla luce della ricostruzione normativa innanzi riportata, appaiono illegittimi i D.P. n.664 e 666 dell'11.12.2014, 667/12.12.2014 dell'URS Campania – USP Benevento e D.P. n.674 del 16.12.2014, che escludendo il servizio prestato nella scuola materna hanno ricostruito la carriera della ...omissis... con riconoscimento di anni 22 di servizio pre-ruolo. Pertanto, previa disapplicazione degli stessi, devono riconoscersi, sia a fini giuridici che economici, anni 2 e gg.9 di ruolo maturati dalla ricorrente nella scuola dell'infanzia. Nei confronti del Ministero Economia e Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato Benevento devono dichiararsi non ripetibili la somma di **€10.379,88 per il periodo 01.09.1995/31.12.2014**, con condanna alla*



restituzione degli importi già trattenuti a titolo di recupero dell'asserito indebito oltre interessi dal recupero al soddisfo.

Alla soccombenza consegue la condanna del Ministero dell'Istruzione, che ha dato causa al giudizio, al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Spese compensate nei confronti del MEF.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ...omissis... in data 16.11.2015 nei confronti del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, USP per la Campania - Ufficio XIII Ambito Territoriale Benevento e Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Benevento ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, previa disapplicazione dei D.P. n.664 e 666 dell'11.12.2014, 667/12.12.2014 dell'URS Campania - USP Benevento e D.P. n.674 del 16.12.2014, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento a fini sia giuridici che economici, di anni 2 e gg.9 di ruolo maturati nella scuola dell'infanzia ai fini della ricostruzione della carriera;*
- 2) dichiararsi non ripetibile la somma di **€10.379,88 per il periodo 01.09.1995/31.12.2014**, e, per l'effetto, con condanna il Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Benevento alla restituzione degli importi già trattenuti a titolo di recupero dell'asserito indebito oltre interessi dal recupero al soddisfo;*
- 3) condanna il MIUR al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi €4.030 oltre rimb. forf. 15%, rimb. cont. unif. €118,50 IVA e CPA, con distrazione;*
- 4) dichiara interamente compensate le spese processuali nei confronti del Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Benevento.*

Così deciso in Benevento il 29.05.2017

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)

